
Condizioni per il deposito di un'opera

1. Principi generali

- 1.1. In linea di principio, possono essere depositate presso la SSA unicamente opere appartenenti al suo repertorio.
- 1.2. Il deposito di opere che non appartengono al repertorio della SSA è ammesso unicamente quando l'autore è socio della SSA. Se vi sono più autori, è condizione sufficiente che uno dei coautori sia socio.
- 1.3. La SSA si riserva il diritto di rifiutare il deposito di un'opera a causa del suo volume o della sua natura.
- 1.4. Accettando il deposito di un'opera, la SSA si impegna a conservare tale opera nei suoi locali, e a restituirla al depositante in qualsiasi momento su sua richiesta.

2. Deposito gratuito e a pagamento

- 2.1. Il deposito è gratuito unicamente quando il depositante è socio della SSA e l'opera appartiene al repertorio della SSA. È a pagamento in tutti gli altri casi.
- 2.2. Quando vi sono più autori e l'opera appartiene al repertorio della SSA, è sufficiente che uno di essi sia socio perché il deposito sia gratuito.
- 2.3. Il prezzo del deposito a pagamento ammonta a Fr. 50.-.
- 2.4. Quando il deposito è a pagamento, l'effettuazione del pagamento è condizione necessaria perché la SSA accetti il deposito. Si considera che questa condizione sia adempita nei casi seguenti:
 - il pagamento viene effettuato presso la SSA al momento del deposito dell'opera;
 - la ricevuta di avvenuto pagamento è presentata al tempo stesso del deposito. Sono accettati a titolo di prova le fotocopie di ricevute bancarie o postali.

In caso contrario, la SSA si riserva il diritto di rinviare al mittente la busta contenente il deposito.

3. Luogo

Il deposito è effettuato presso gli uffici della SSA in presenza di un membro del suo personale, o tramite invio postale, a condizione che sia svolto in conformità alle istruzioni fornite dalla SSA.



4. Accettazione del deposito

- 4.1. Firmando la busta del deposito, il depositante attesta che deposita una copia dell'opera e conserva l'originale in suo possesso.
- 4.2. Quando la persona che effettua il deposito non è l'autore dell'opera, occorre presentare una delega dell'autore. Allo stesso modo, nel caso venga depositata un'opera collettiva, è necessario munirsi di una delega dei coautori, i quali avranno designato un rappresentante comune. Quest'ultimo costituisce l'unico interlocutore della SSA; la delega resta valida finché la SSA non viene informata per iscritto della sua revoca.

5. Attestazione di deposito

- 5.1. Al depositante sarà consegnata una lettera che certifica la data del deposito. Tale attestazione non modifica in nessun modo i diritti del depositante riguardo alla paternità dell'opera o riguardo la qualità di opera protetta dell'oggetto depositato.
- 5.2. Il depositante può ritirare l'opera depositata quando lo desidera contro consegna dell'attestato di deposito.

6. Durata

- 6.1. La SSA si impegna a conservare la busta del deposito per cinque anni.
- 6.1. Nei trenta giorni che seguono la scadenza del contratto, il depositante deve informare la SSA, tramite lettera, della sua eventuale intenzione di rinnovare il contratto o di ritirare l'opera depositata. In mancanza di tale iniziativa, la SSA ha il diritto di distruggere la busta e il suo contenuto.

7. Responsabilità

- 7.1. La SSA conserva la busta depositata nei suoi uffici con la stessa cura che riserva ai suoi archivi.
- 7.2. Eccetto grave errore ad essa imputabile, la SSA declina ogni responsabilità in caso di danneggiamento, distruzione o sparizione della busta.

8. Diritto applicabile e foro

- 8.1. Il deposito è sottomesso esclusivamente al diritto svizzero.
- 8.2. Qualsiasi litigio relativo al contratto verrà sottomesso ai Tribunali competenti di Losanna, con riserva di un eventuale ricorso al Tribunale Federale. La SSA ha sempre e comunque la facoltà di agire presso i tribunali competenti secondo le regole ordinarie.